

Arca MyCredit Protection

Assicurazione Protezione del reddito

In allegato i seguenti documenti:

- > **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - o DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- > INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.



Assicurazione Protezione del Reddito



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Arca MyCredit Protection

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione dedicata ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, alle ditte individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici, ai non lavoratori, ai pensionati, ai lavoratori transfrontalieri, ai collaboratori domestici e ai dipendenti privati con contratto a tempo determinato o inferiore alle 16 ore che sottoscrivono un prestito con una delle banche distributrici e desiderano proteggere i risparmi nei momenti di difficoltà per i rischi da infortunio o malattia.



Che cosa è assicurato?

- √ <u>Morte da infortunio:</u> prevede il pagamento del debito residuo del prestito stipulato dall'assicurato.
- ✓ <u>Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia:</u> prevede il pagamento del debito residuo del prestito stipulato dall'assicurato.
- ✓ <u>Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia</u>: la prestazione consiste nel rimborso della rata del prestito.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili le persone fisiche oltre il 70esimo anno di età, ferma restando che l'età di permanenza in polizza è limitata ai 75 anni compiuti
- X Non è possibile assicurare persone rientranti nella definizione di Lavoratore dipendente di ente privato con contratto di lavoro di almeno 16 ore.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato), limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Morte da infortunio: dolo dell'assicurato
- ! <u>Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia</u>: le malattie e gli stati patologici dell'Assicurato verificatesi o insorti prima della data di effetto dell'Assicurazione.
- ! Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali



Dove vale la copertura?

√ La polizza vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, è necessario comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- · In caso di variazione dell'attività professionale dichiarata è fatto obbligo all'assicurato di comunicarlo alla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il versamento del premio verrà effettuato in un'unica soluzione anticipatamente per tutta la durata della polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto pagamento.

La polizza ha durata compresa tra i 9 mesi e i 120 mesi e deve essere allineata con la durata del finanziamento erogato dalla banca distributrice

La durata del periodo di preammortamento, compreso nella durata contrattuale, non potrà superare i 3 mesi.



Come posso disdire la polizza?

È facoltà del contraente esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dal momento in cui ha sottoscritto il contratto oppure trascorsi 5 anni dalla sottoscrizione almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, inviando lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 – 37122 Verona e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Assicurazione Protezione del reddito

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Arca MyCredit Protection 01 Ottobre 2025 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito <u>vww.arcassicura.it</u> (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Morte da infortunio

- "<u>Indennizzo in caso di morte da infortunio</u>": vedasi, Sezione 2, Morte da infortunio, Art. 26, pg.11 di 29
- "<u>Morte presunta</u> ": vedasi, Sezione 2, Morte da infortunio, Art. 27, pg.11 di 29
- "Eventi garantiti": vedasi, Sezione 2, Morte da infortunio, Art. 28, pg.11 di 29

Invalidità totale permanente da infortunio o malattia

"Indennizzo in caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia": vedasi, Sezione 3, Invalidità permanente totale da infortunio o malattia, Art. 31, pg.13 di 29

Perdita d'impiego involontaria

Indennizzo per il caso di perdita d'impiego involontaria ": vedasi, Sezione 4, Perdita d'impiego involontaria, Art. 37, pg.15 di 29



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

MORTE DA INFORTUNIO — sono esclusi i danni: pratica da parte dell'assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente (gare, test e allenamenti compresi) e, in ogni caso, dei seguenti sport estremi o attività sportive (gare, test e allenamenti compresi) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, sport aerei in genere, paracadutismo, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, parapendio, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo con difficoltà superiori al terzo grado della scala di monaco, arrampicata su roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, sci acrobatico, sci nautico, kite-surfing;dolo dell'assicurato, contraente o beneficiario, ex articolo 1900 codice civile; partecipazione attiva dell'assicurato a reati dolosi (compiuti o tentati); effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, rivolte e insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l'utilizzo diretto o indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale; rischi derivanti da viaggio aereo, nel caso in cui l'assicurato viaggi a bordo di un velivolo non autorizzato al volo o con un pilota non in possesso di una regolare licenza. INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: atti di autolesionismo dell'assicurato, incluso il tentato suicidio; tutte le malattie e gli stati patologici dell'assicurato che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi insorti prima della data di effetto dell'assicurato reportica de parte dell'assicurato che abbiano dato origine port esercitato professionalmente o a livello agognistico (gare, test e allenamenti compresi) e, in ogni caso, dei se (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, rivolte e insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l'utilizzo

diretto o indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA: atti di autolesionismo dell'Assicurato, incluso il tentato suicidio; tutte le malattie e gli stati patologici dell'Assicurato che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi insorti prima della data di effetto dell'Assicurazione; pratica da parte dell'Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare, test e allenamenti compresi) e, in ogni caso, dei seguenti sport estremi o attività sportive (gare, test e allenamenti compresi) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugliato, rugby o football americano, scuba diving, sport aerei in genere, paracadutismo, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, parapendio, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo con difficoltà superiori al terzo grado della scala di Monaco, arrampicata su roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, sci acrobatico, sci nautico, kite-surfing; abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti; dolo dell'Assicurato, Contraente o Beneficiario, ex articolo 1900 Codice civile; partecipazione attiva dell'Assicurato a reati dolosi (compiuti o tentati); effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo; interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi; trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura); inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che l'Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni consecutivi o

Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie - <u>INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA</u>: 50%; <u>INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA MALATTIA</u>: 30 gg



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche lavoratori autonomi o liberi professionisti e ditte individuali, ai dipendenti pubblici, ai non occupati (studenti, casalinghe, disoccupati), ai pensionati, ai lavoratori transfrontalieri, ai collaboratori domestici e ai dipendenti privati con contratto determinato o inferiore alle 16 ore a protezione del finanziamento dalle stesse stipulato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 32,00% del Premio imponibile

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | | | | |
|--|--|--|--|--|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com. I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni. | | | |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <u>ivass@pec.ivass.it</u> - Info su: <u>www.ivass.it</u> | | | |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | | | | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale | | | |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). | | | |
| Altri sistemi | 201111102 (00111011110 111 2099 10 110 101111102) | | | |

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

controversie

Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Morte da infortunio: 2,5; Invalidità totale permanente da infortunio: 2,5%; Invalidità totale permanente da malattia: 2,5%; Inabilità totale permanente da infortunio: 2,5%; Inabilità totale permanente da malattia: 2,5% Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, danno diritto alla detrazione dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente

Tassazione delle prestazioni assicurate . Non prevista.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Arca MyCredit Protection

Assicurazione protezione del reddito

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

| Indice: | | | |
|--|----|-----------|---|
| Glossario | p. | 4 | |
| 1 - Norme che regolano il contratto in generale | p. | 6 | |
| 2 - Morte da infortunio | p. | 11 | |
| 3 - Invalidità totale permanente da infortunio o malattia | p. | 13 | |
| 4 - Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia | p. | 15 | |
| 5 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri | p. | 17 | |
| Allegato 1 - Valutazioni del grado di percentuale di invalidità perr | | ent 20 | е |
| Norme di legge richiamate in polizza | p. | 23 | |
| Modulo di denuncia Sinistro | p. | 26 | |

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti





Il prodotto **Arca MyCredit Protection** è una assicurazione che si rivolge ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, alle ditte individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati (in tal caso con contratto di lavoro inferiore alle 16 ore settimanali o a tempo determinato), ai non lavoratori, ai collaboratori domestici e ai lavoratori transfrontalieri a protezione del finanziamento dagli stessi stipulato. Il prodotto offre tre coperture assicurative che operano in caso di:

- **morte da infortunio** la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato (pari al debito residuo del finanziamento sottoscritto) in un'unica soluzione;
- invalidità totale permanente da infortunio o malattia: la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato, pari al debito residuo del finanziamento sottoscritto, in un'unica soluzione;
- inabilità totale temporanea da infortunio o malattia: la cui prestazione consiste nel pagamento di una o più rate del finanziamento;

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?



AXA France, Società incaricata della gestione dei sinistri per conto di Arca Assicurazioni, mette a tua disposizione questo numero di telefono in caso di sinistro





Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue coperture assicurative e le condizioni contrattuali.

E per effettuare:



La denuncia di un sinistro.



.. e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a RCA tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code per accedere al sito:



Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

BENEFICIARI: gli eredi legittimi e/o testamentari.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

DATA DEL SINISTRO: a seconda della copertura assicurativa, per DATA DEL SINISTRO si intende, per il caso di:

- a) Morte da INFORTUNIO: la data di accadimento dell'INFORTUNIO;
- b) Invalidità Totale Permanente da INFORTUNIO: la data di accadimento dell'INFORTUNIO;
- c) Invalidità Totale Permanente da MALATTIA: la data di presentazione della domanda di invalidità all'unità sanitaria locale (o, ai fini del PERIODO DI CARENZA, la data di diagnosi della MALATTIA che genera lo stato di Invalidità Totale Permanente);
- d) ÎNABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA: la data coincidente con il giorno in cui l'ASSICURATO cessa di svolgere la propria attività lavorativa a causa DELL'INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA, come risultante da certificazione medica attestante la stessa.

DATA DI DECORRENZA: le ore 24:00 del giorno come tale indicato nel simplo di POLIZZA, da cui iniziano a decorrere l'ASSICURAZIONE, a condizione che il PREMIO sia stato pagato dal CONTRAENTE.

DEBITO RESIDUO: l'importo del residuo in linea capitale del FINANZIAMENTO, dovuto dal sottoscrittore del FINANZIAMENTO all'ente erogatore dello stesso (con esclusione di qualsiasi importo dovuto dal sottoscrittore a qualsiasi altro titolo, a esempio rate scadute, interessi, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.), calcolato in base al piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione del FINANZIAMENTO stesso o di un eventuale sua revisione in caso di estinzione anticipata parziale.

DECORRENZA: è il termine iniziale della DURATA CONTRATTUALE, il quale può differire sia dalla DATA DI DECORRENZA sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la DECORRENZA non solo da guest'ultima, ma anche dal buon fine del pagamento del PREMIO.

DURATA CONTRATTUALE: è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'ASSICURAZIONE è prestata, ossia il periodo di tempo per cui la COMPAGNIA sopporta i rischi assicurati. È compresa tra la DECORRENZA (a condizione che sia andato a buon fine il pagamento del PREMIO) e la SCADENZA.

FINANZIAMENTO: il contratto di FINANZIAMENTO sottoscritto tra l'ASSICURATO e la banca erogatrice del FINANZIAMENTO stesso, di durata minima di 9 (nove) mesi e di durata massima non superiore a 120 (centoventi) mesi, comprensivi di eventuale PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, e di ammontare erogato non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).

INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA: in caso di ASSICURATO lavoratore si intende la perdita totale, in via temporanea, della capacità di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di INFORTUNIO o MALATTIA. Nel caso di ASSICURATO non lavoratore, si intende come la perdita totale, in via temporanea, della capacità di svolgere almeno due delle quattro attività vitali: lavarsi, nutrirsi, muoversi, vestirsi.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO: la banca collocatrice con cui il CONTRAENTE ha stipulato il FINANZIAMENTO.

INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: la perdita totale, definitiva e irrimediabile da parte dell'ASSICURATO della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di INFORTUNIO purché indipendenti dalla propria volontà e oggettivamente accertabili.

LAVORATORE AUTONOMO: la persona fisica che presta, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

LAVORATORE DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, in base ad un contratto di lavoro dipendente regolato dalla Legge italiana, a tempo indeterminato o determinato, che comporti un obbligo di prestazione.

MALATTIA: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da INFORTUNIO.

PERIODO DI CARENZA: periodo di tempo immediatamente successivo alla DATA DI DECORRENZA dell'ASSICURAZIONE, durante il quale l'ASSICURAZIONE non ha efficacia.

PERIODO DI FRANCHIGIA: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un SINISTRO in relazione al quale, pur in presenza di un SINISTRO indennizzabile ai termini di POLIZZA, non viene riconosciuto alcun INDENNIZZO.

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo che intercorre tra la data di erogazione del FINANZIAMENTO e il momento in cui inizia il piano di ammortamento del FINANZIAMENTO stesso. Tale periodo non può superare i 3 (tre) mesi.

PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE: è il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra la cessazione di un SINISTRO indennizzabile ai sensi di POLIZZA ed il verificarsi di un SINISTRO successivo, ai fini dell'indennizzabilità di quest'ultimo, così come dettagliato in ciascuna sezione delle condizioni di ASSICURAZIONE.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

RATA: ciascuna RATA mensile di rimborso del FINANZIAMENTO, comprensiva di capitale e interessi, in conformità al piano di ammortamento concordato dall'ASSICURATO al momento di stipulazione del FINANZIAMENTO. Qualora il piano di ammortamento preveda una rateazione diversa da quella mensile, il calcolo del massimo INDENNIZZO sarà calcolato sempre partendo dalla massima esposizione mensile (esempio: se il piano prevede la rateazione trimestrale, la massima esposizione mensile, che comunque non potrà superare € 2.000,00 (duemila) da parte della COMPAGNIA ai sensi delle presenti Condizioni di ASSICURAZIONE, sarà pari alla RATA trimestrale diviso 3).

SCADENZA: è il termine finale della DURATA CONTRATTUALE, ossia il termine a decorrere dal quale cessa l'ASSICURAZIONE e la COMPAGNIA non più sopporta i rischi assicurati, salva l'anticipata cessazione dell'ASSICURAZIONE.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

1

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE

Il CONTRAENTE sottoscrive la presente POLIZZA con la COMPAGNIA, contemporaneamente a un prestito personale di nuova emissione, al fine di procurare all'ASSICURATO, nei limiti delle condizioni e al verificarsi degli eventi indicati in POLIZZA, un INDENNIZZO che consenta la riduzione o l'estinzione del suo DEBITO RESIDUO verso la banca erogatrice del FINANZIAMENTO stipulato con la banca stessa.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le prestazioni assicurate sono le sequenti:

- a) Morte da INFORTUNIO: la COMPAGNIA riconosce un INDENNIZZO corrispondente all'importo del DEBITO RESIDUO;
- b) INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: la COMPAGNIA riconosce un INDENNIZZO corrispondente all'importo del DEBITO RESIDUO;
- c) INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA, la COMPAGNIA riconosce un INDENNIZZO pari a una o più rate del FINANZIAMENTO.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il **pagamento del PREMIO è andato a buon fine** l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come DATA DI DECORRENZA, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato.

Art. 4 - Vendita a distanza

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o PEC alla COMPAGNIA o all'INTERMEDIARIO.

Art. 5 - Durata del contratto

L'ASSICURAZIONE ha una durata pari a quella del FINANZIAMENTO e comunque non superiore a 120 (centoventi) mesi, in conformità al piano di ammortamento concordato con il CONTRAENTE al momento della stipulazione del FINANZIAMENTO.

La copertura assicurativa è estesa anche al PERIODO DI PREAMMORTAMENTO eventualmente previsto dal FINANZIAMENTO sottoscritto dall'ASSICURATO. Nel PERIODO DI PREAMMORTAMENTO il DEBITO RESIDUO del FINANZIAMENTO rimane costante ed è pari al capitale assicurato iniziale. La durata del PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, compreso nella DURATA CONTRATTUALE, non potrà superare i 3 (tre) mesi.

Art. 6 - Recesso

Il CONTRAENTE può recedere dal contratto:

- a) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui ha sottoscritto il contratto, con dichiarazione di recesso in forma scritta spedita alla COMPAGNIA, presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec contenente gli elementi idonei a identificare il contratto a cui si riferisca. Tale comunicazione deve altresì essere trasmessa per conoscenza dal CONTRAENTE all'INTERMEDIARIO. Nell'eventualità che tale diritto di recesso sia tempestivamente esercitato, la COMPAGNIA è tenuta a restituire all'INTERMEDIARIO il PREMIO pagato, netto delle imposte già versate.
- b) se il contratto supera i 5 (cinque) anni, il CONTRAENTE, trascorso il quinquennio, ha altresì facoltà di recedere dal contratto annualmente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla annualità, con dichiarazione di recesso in forma scritta spedita alla COMPAGNIA presso la sua sede

legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca. Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la COMPAGNIA è tenuta a restituire all'INTERMEDIARIO le annualità di PREMIO pagate e non godute, netto delle imposte già versate.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio¹

Il pagamento del PREMIO avviene tramite i mezzi di pagamento messi a disposizione dall'INTERMEDIARIO.

Art. 8 - Estinzione anticipata totale del finanziamento - Estinzione anticipata parziale - Trasferimento in uno stato estero

a) Estinzione anticipata totale

Nei seguenti casi:

- estinzione anticipata totale del FINANZIAMENTO rispetto la data di SCADENZA originaria;
- trasferimento della residenza verso uno Stato diverso dall'Italia,

l'ASSICURAZIONE cesserà dalla data di estinzione o nel momento in cui la COMPAGNIA viene a conoscenza del trasferimento in uno Stato diverso dall'Italia.

Il CONTRAENTE, quindi, otterrà dall'INTERMEDIARIO il rimborso della quota parte di PREMIO imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In questo caso, tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento e la COMPAGNIA è tenuta a restituire all'INTERMEDIARIO il PREMIO pagato e non goduto al netto delle imposte già versate.

L'importo da rimborsare all'INTERMEDIARIO è calcolato come di seguito:

- 1) PREMIO unico pagato al netto delle imposte;
- 2) divisione del PREMIO al punto 1) per il numero dei giorni di copertura (calcolati come differenza tra data inizio copertura da fine copertura), il risultato è il costo giornaliero;
- 3) moltiplicazione del costo giornaliero per il numero di giorni dalla data estinzione o trasferimento alla data originaria di SCADENZA.

In alternativa all'estinzione totale del contratto è comunque possibile, su esplicita richiesta, mantenere comunque in essere la copertura assicurativa. A tale fine, la richiesta deve pervenire alla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla data di estinzione anticipata totale. Nel caso in cui non pervenisse tale richiesta, il contratto si intenderà risolto e la COMPAGNIA:

- non procederà comunque ad alcuna liquidazione in caso di un eventuale SINISTRO;
- si limiterà a rimborsare un importo determinato secondo le medesime modalità utilizzate in caso di estinzione anticipata.

b) Estinzione anticipata parziale

Nel caso di estinzione anticipata parziale del FINANZIAMENTO, la COMPAGNIA restituisce la parte di PREMIO pagato corrispondente alla riduzione della prestazione in linea con l'importo versato a titolo di estinzione parziale.

L'importo da rimborsare all'INTERMEDIARIO per l'estinzione anticipata parziale è calcolato come di seguito:

- 1) calcolare il nuovo PREMIO in base al nuovo capitale finanziato (capitale iniziale meno importo restituito), in base alla durata del FINANZIAMENTO originale;
- 2) differenza tra i due premi di POLIZZA calcolata sui due capitali finanziati;
- 3) divisione del PREMIO al punto 2) per il numero dei giorni di copertura (calcolati come differenza tra data inizio copertura da fine copertura), il risultato è il costo giornaliero;
- 4) moltiplicazione del costo giornaliero per il numero di giorni dalla data estinzione parziale alla di SCADENZA;
- 5) il risultato è il PREMIO che verrà rimborsato all'INTERMEDIARIO per l'operazione di estinzione anticipata parziale.

Il Premio, in un'ASSICURAZIONE, è l'"importo" che occorre pagare alla COMPAGNIA per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

¹ Cos'è il premio?

PREMIO rimborso estinzione anticipata totale o trasferimento =

[(PREMIO unico pagato al netto delle imposte / numero giorni di copertura) x (data originaria di SCADENZA - data estinzione)]

PREMIO rimborso estinzione anticipata parziale =

(Differenza tra PREMIO inizialmente pagato e PREMIO relativo al nuovo capitale finanziato dalla DATA DI DECORRENZA originaria/ numero giorni di copertura) / x (durata residua)

| Dati ı | relativi al contratto ed a | I finanziamento | |
|--|----------------------------|--|----------|
| Durata contrattuale originaria espressa in mesi | 60 | Capitale assicurato iniziale | 10.000 € |
| Decorrenza | 01/08/2025 | Premio Lordo pagato dal Contraente | 190 € |
| Scadenza | 01/08/2030 | Premio netto pagato dal contraente | 185 € |
| Ipo | otesi di estinzione del fi | nanziamento | |
| Data di estinzione | 10/01/2026 | Debito residuo del finanziamento alla data di estinzione | 9.241 € |
| Differenza di giorni tra la data di scadenza contrattuale e la data di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento | 1.664 | Durata contrattuale originaria espressa in giorni | 1.826 |
| Rimborso in caso di estinzione totale del finan | ziamento o | Rimborso in caso di estinzione parziale (60%) | |
| trasferimento | | finanziamento residuo alla data di estinzion | e) |
| Rimborso totale al Contraente | 169 € | Rimborso parziale al Contraente | 67 € |

[importi in Euro]

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO/CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 11 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in buona fede dall'ASSICURATO.

Art. 12 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 13 - Colpa grave

La COMPAGNIA risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO nonché da colpa grave delle persone di cui esso deve rispondere ai sensi di legge.

ALTRE NORME

Art. 14 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Persone assicurabili

È assicurabile solamente la persona fisica che, alla data di sottoscrizione del contratto abbia i seguenti requisiti:

- sia residente in Italia;
- abbia sottoscritto un FINANZIAMENTO con l'INTERMEDIARIO;
- abbia un'età compresa tra 18 (diciotto) e 70 (settanta) anni al momento della sottoscrizione, ferma restando che l'età di permanenza in copertura è limitata a 75 (settantacinque) anni compiuti;
- che sia un LAVORATORE AUTONOMO, libero professionista, ditta individuale, lavoratore dipendente pubblico e privati (in tal caso, con contratto di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali o a tempo determinato), non lavoratore, Collaboratore domestico o lavoratore transfrontaliero.

Art. 16 - Variazione di status professionale

Qualora, durante il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE, l'ASSICURATO cambi il proprio status professionale perdendo lo status di LAVORATORE AUTONOMO, libero professionista, ditta individuale, lavoratore dipendente pubblico e privati (in tal caso, con contratto di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali o a tempo determinato), non lavoratore, Collaboratore domestico o lavoratore transfrontaliero, l'ASSICURATO stesso ha la facoltà di:

- a) comunicare tale circostanza alla COMPAGNIA richiedendo la cessazione dell'ASSICURAZIONE: in tal caso, tutte le garanzie della POLIZZA cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione del cambio di attività lavorativa, e la COMPAGNIA rimborserà all'INTERMEDIARIO la parte di PREMIO pagato e non goduto (dalla data di tale comunicazione alla data di SCADENZA dell'ASSICURAZIONE), al netto delle imposte di legge;
- b) non comunicare tale circostanza alla COMPAGNIA: in tal caso, si precisa che il cambiamento di attività lavorativa dell'ASSICURATO nel corso del periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, non pregiudica, in caso di SINISTRO, il diritto al pagamento dell'INDENNIZZO.

Art. 17 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione

Qualora il CONTRAENTE trasferisca la propria residenza in un paese diverso dall'Italia è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla COMPAGNIA. Il CONTRAENTE rimane responsabile per l'inesattezza e/o la reticenza delle dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione. La variazione della residenza verso uno stato diverso dall'Italia comporta la cessazione del contratto così come definito all'Art. 18 - Variazione residenza.

La COMPAGNIA procederà pertanto a estinguere il contratto assicurativo con la conseguente cessazione dell'ASSICURAZIONE al momento in cui è venuta a conoscenza del trasferimento della residenza e le coperture conseguentemente non saranno più attive. La COMPAGNIA liquiderà all'INTERMEDIARIO un importo corrispondente alla parte di PREMIO pagato relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, determinato al momento in cui la COMPAGNIA è venuta a conoscenza del trasferimento in conformità al seguente Art. 8 - Estinzione anticipata totale del FINANZIAMENTO - Estinzione anticipata parziale - Trasferimento in uno stato estero

Art. 18 - Variazione residenza

Il contrante è tenuto a comunicare tempestivamente alla COMPAGNIA eventuale trasferimento, nel corso del contratto, della residenza in conformità a quanto previsto dall'Art. 17 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione, precisandone la data. La COMPAGNIA si riserva di chiedere la documentazione comprovante tale trasferimento.

La variazione di residenza in uno stato diverso dall'Italia comporta la cessazione del contratto nel momento in cui la COMPAGNIA ne viene a conoscenza, attraverso le modalità specificate all'Art. 8 - Estinzione anticipata totale del FINANZIAMENTO - Estinzione anticipata parziale - Trasferimento in uno stato estero.

Art. 19 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili tutte le persone fisiche che rientrano nella definizione di lavoratore dipendente di ente privato con contratto di lavoro di almeno 16 (sedici) ore settimanali e a tempo indeterminato.

Art. 20 - Termini di carenza

Le garanzie previste dal presente contratto prevedono i seguenti periodi di carenza:

- la garanzia Invalidità Totale Permanente da MALATTIA è soggetta a un PERIODO DI CARENZA di 30 (trenta) giorni;
- la garanzia Inabilità Totale Temporanea da MALATTIA è soggetta a un PERIODO DI CARENZA di 30 (trenta) giorni.

Art. 21 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 22 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 23 - Termini di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 Codice Civile, il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente POLIZZA è di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Morte da infortunio

COSA È ASSICURATO

Art. 25 - Indennizzo in caso di morte da infortunio

In caso di MORTE da INFORTUNIO dell'ASSICURATO, la COMPAGNIA è tenuta al pagamento di un INDENNIZZO pari al DEBITO RESIDUO alla DATA DEL SINISTRO, in base all'originale piano di ammortamento del FINANZIAMENTO e comunque mai superiore a € 50.000,00 (cinquanta mila).

L'INDENNIZZO sarà versato ai BENEFICIARI a rimborso del DEBITO RESIDUO del FINANZIAMENTO.

Art. 26 - Morte presunta

Se la salma dell'ASSICURATO non viene ritrovata, la COMPAGNIA liquida il capitale indicato in POLIZZA dopo 6 (sei) mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli articoli 60 e 62 Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'INDENNIZZO, risulta che l'ASSICURATO è in vita o che l'INFORTUNIO non è indennizzabile, la COMPAGNIA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'ASSICURATO potrà far valere i propri diritti per l'eventuale riconoscimento dell'INDENNIZZO per INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da INFORTUNIO.

Art. 27 - Eventi garantiti

Sono parificati agli INFORTUNI:

- l'asfissia di origine non morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- gli INFORTUNI subiti in stato di malore o di incoscienza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 28 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i casi di Morte da INFORTUNIO causati da:

- 1) pratica da parte dell'ASSICURATO di qualunque sport esercitato professionalmente (gare, test e allenamenti compresi) e, in ogni caso, dei seguenti sport estremi o attività sportive (gare, test e allenamenti compresi) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, sport aerei in genere, paracadutismo, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, parapendio, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo con difficoltà superiori al terzo grado della scala di Monaco, arrampicata su roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, sci acrobatico, sci nautico, kite-surfing;
- 2) dolo dell'ASSICURATO, CONTRAENTE o beneficiario, ex articolo 1900 Codice civile;
- 3) partecipazione attiva dell'ASSICURATO a reati dolosi (compiuti o tentati);
- 4) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- 5) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, rivolte e insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
- 6) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l'ASSICURATO abbia preso parte attiva;
- 7) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l'utilizzo diretto o indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale;
- 8) rischi derivanti da viaggio aereo, nel caso in cui l'ASSICURATO viaggi a bordo di un velivolo non autorizzato al volo o con un pilota non in possesso di una regolare licenza.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 29 - Estensione territorialeL'ASSICURAZIONE vale in tutto il mondo.

Invalidità totale permanente da infortunio o malattia

COSA È ASSICURATO

Art. 30 - Indennizzo in caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia

In caso di INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA dell'ASSICURATO, la COMPAGNIA è tenuta al pagamento di un INDENNIZZO pari al DEBITO RESIDUO alla DATA DEL SINISTRO, in base all'originale piano di ammortamento del FINANZIAMENTO e comunque mai superiore a € 50.000,00 (cinquanta mila).

Saranno indennizzabili solo i sinistri con data SINISTRO successiva a data DECORRENZA POLIZZA. L'INDENNIZZO è dovuto soltanto qualora la prima domanda per l'Invalidità Totale Permanente sia stata presentata alle autorità competenti entro 12 (dodici) mesi dalla data della diagnosi della MALATTIA o del verificarsi dell'INFORTUNIO che l'hanno provocata.

Con riferimento agli aggravamenti per l'invalidità da MALATTIA, ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive della MALATTIA occorsa in data successiva alla DECORRENZA di POLIZZA. Qualora la MALATTIA colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell'ASSICURAZIONE le invalidità permanenti da MALATTIA già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.

A seguito dell'avvenuto pagamento la COMPAGNIA sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell'ASSICURATO e/o dei suoi aventi causa.

Art. 31 - Periodo di carenza

Alla copertura, in caso di Invalidità Totale Permanente da MALATTIA, si applica il PERIODO DI CARENZA di cui all'Art. 20 - Periodo di carenza.

Art. 32 - Franchigia

L'INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE sarà riconosciuta ai fini della POLIZZA quando il grado percentuale di invalidità permanente dell'ASSICURATO **sia pari o superiore al 50% (cinquanta)** secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata "tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – industria", di cui all'allegato 1 della presente POLIZZA.

Art. 33 - Eventi garantiti

Sono parificati agli INFORTUNI:

- l'asfissia di origine non morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- gli INFORTUNI subiti in stato di malore o di incoscienza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 34 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i casi di INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da INFORTUNIO o MALATTIA causati da:

- 1) atti di autolesionismo dell'ASSICURATO, incluso il tentato suicidio;
- 2) tutte le malattie e gli stati patologici dell'ASSICURATO che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi insorti prima della data di effetto dell'ASSICURAZIONE;

- 3) pratica da parte dell'ASSICURATO di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare, test e allenamenti compresi) e, in ogni caso, dei seguenti sport estremi o attività sportive (gare, test e allenamenti compresi) esposte a particolari rischi: sport combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, sport aerei in genere, paracadutismo, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, parapendio, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo con difficoltà superiori al terzo grado della scala di Monaco, arrampicata su roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, sci acrobatico, sci nautico, kite-surfing;
- 4) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
- 5) dolo dell'ASSICURATO, CONTRAENTE o BENEFICIARI, ex articolo 1900 Codice civile;
- 6) partecipazione attiva dell'ASSICURATO a reati dolosi (compiuti o tentati);
- 7) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- 8) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, rivolte e insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
- 9) atti di terrorismo ovungue verificatisi a cui l'ASSICURATO abbia preso parte attiva;
- 10) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l'utilizzo diretto o indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 35 - Estensione territorialeL'ASSICURAZIONE vale in tutto il mondo.

Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia

COSA È ASSICURATO

Art. 36 - Indennizzo per il caso di inabilità totale temporanea da infortunio o malattia

In caso di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA, la COMPAGNIA è tenuta al pagamento di un INDENNIZZO che è sottoposto al PERIODO DI FRANCHIGIA previsto dal seguente Art. 38 - Franchigia. Al termine di tale PERIODO DI FRANCHIGIA, la COMPAGNIA corrisponderà un INDENNIZZO per ogni ulteriore periodo consecutivo e ininterrotto di 30 (trenta) giorni di durata del SINISTRO. Pertanto, il primo INDENNIZZO, pari a una RATA, sarà liquidato solo se siano trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA. Un ulteriore INDENNIZZO, pari al precedente (cioè sempre pari a una RATA del FINANZIAMENTO), sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA.

L'INDENNIZZO per il caso di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA è dovuto qualora l'ASSICURATO lavoratore perda totalmente, in via temporanea, la capacità di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di INFORTUNIO o MALATTIA. Nel caso di ASSICURATO non lavoratore, l'INDENNIZZO per il caso di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA è dovuto qualora l'ASSICURATO perda totalmente, in via temporanea, la capacità di svolgere almeno due delle quattro attività vitali: lavarsi, nutrirsi, muoversi, vestirsi.

Si sottolinea che, ove l'INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA abbia una durata inferiore a 30 giorni consecutivi e ininterrotti, nessun INDENNIZZO sarà dovuto. Superato tale periodo di 30 giorni, l'INDENNIZZO è soggetto alle disposizioni riportate nelle presenti Condizioni di ASSICURAZIONE.

L'INDENNIZZO verrà pagato mediante versamento all'ASSICURATO a saldo (totale o parziale) della prima RATA in SCADENZA successivamente a tale versamento, in base al piano di ammortamento del FINANZIAMENTO.

La COMPAGNIA sarà liberata da ogni obbligo nei confronti dell'ASSICURATO e/o dei suoi aventi causa a seguito del pagamento dell'INDENNIZZO.

Art. 37 - Periodo di carenza

Alla copertura in caso di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da MALATTIA si applica il PERIODO DI CARENZA di cui all'Art. 20 – Periodo di carenza.

Art. 38 - Franchigia

L'INDENNIZZO per il caso di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da MALATTIA è sottoposto a un PERIODO DI FRANCHIGIA di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla DATA DEL SINISTRO.

Art. 39 - Limiti di indennizzo

All'INDENNIZZO si applicano i seguenti limiti:

- a) massimo € 2.000,00 (duemila) per ogni RATA;
- b) massimo 18 (diciotto) Rate, in caso di continuazione del SINISTRO per più periodi di 30 (trenta) giorni;
- c) massimo 36 (trentasei) Rate, in caso di più sinistri successivi di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO o MALATTIA.

Ciascun limite si applica a tutti i finanziamenti e per tutte le assicurazioni stipulati da uno stesso ASSICURATO, al momento del SINISTRO.

Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni, l'importo massimo versato della COMPAGNIA per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni non potrà superare il limite indicato al punto a) e il numero di rate versate non potrà mai superare quanto indicato ai punti b) e c).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 40 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i casi di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da INFORTUNIO O MALATTIA causati da:

- 1) atti di autolesionismo dell'ASSICURATO, incluso il tentato suicidio;
- 2) tutte le malattie e gli stati patologici dell'ASSICURATO che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi insorti prima della data di effetto dell'ASSICURAZIONE;
- 3) pratica da parte dell'ASSICURATO di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare, test e allenamenti compresi) e, in ogni caso, dei seguenti sport estremi o attività sportive (gare, test e allenamenti compresi) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, sport aerei in genere, paracadutismo, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, parapendio, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo con difficoltà superiori al terzo grado della scala di Monaco, arrampicata su roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, sci acrobatico, sci nautico, kite-surfing;
- 4) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
- 5) dolo dell'ASSICURATO, CONTRAENTE o BENEFICIARI, ex articolo 1900 Codice civile;
- 6) partecipazione attiva dell'ASSICURATO a reati dolosi (compiuti o tentati);
- 7) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo
- 8) interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi
- 9) trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un INFORTUNIO occorso durante il periodo di validità della copertura);
- 10) inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che l'ASSICURATO sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi o sia stato messo sotto tutela o custodia dalle autorità competenti;
- 11) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, rivolte e insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
- 12) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l'ASSICURATO abbia preso parte attiva;
- 13) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l'utilizzo diretto o indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 41 - Periodo di riqualificazione

Dopo la cessazione di un SINISTRO per INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA o dopo la denuncia di un SINISTRO durante l'iniziale PERIODO DI CARENZA, deve trascorrere un periodo consecutivo e ininterrotto di 30 giorni (90 giorni se il nuovo SINISTRO è dovuto allo stesso INFORTUNIO o MALATTIA del SINISTRO precedente), durante il quale l'ASSICURATO abbia ripreso la propria normale attività lavorativa, prima che l'ASSICURATO possa richiedere un ulteriore INDENNIZZO per INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 42 - Denuncia del sinistro

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO, o i suoi aventi causa, deve darne avviso scritto ad AXA France Vie s.a. (Ufficio Sinistri), incaricata di gestire i Sinistri per conto della COMPAGNIA, anche utilizzando il modulo di denuncia SINISTRO e inviandolo con una delle seguenti modalità:

| Modalità di denuncia | Recapito |
|--|---|
| Via Posta (anche raccomandata A/R) | ARCA ASSICURAZIONI S.P.A. presso AXA France Vie s.a. – Ufficio Sinistri Corso Como n. 17 - 20154 Milano |
| Via Fax | 02-23331247 |
| Via E-mail | clp.it.sinistri@partners.axa |
| Via WEB (solo Inabilità totale temporanea) | clp.partners.axa/it/sinistroarca |

Il modulo è reperibile all'interno del presente Set Informativo o presso le filiali della banca erogatrice del FINANZIAMENTO o contattando il numero verde telefonico 800.91.99.89; il servizio è operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (festivi esclusi).

Art. 43 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

La denucia di SINISTRO deve essere completa oltre che esatta e deve essere corredata da idonea documentazione.

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO o i suoi aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici e alle indagini, valutazioni, accertamenti necessari per la determinazione dell'INDENNIZZO.

La COMPAGNIA potrà, in ogni momento, richiedere all'ASSICURATO o agli aventi causa di fornire ulteriori prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente POLIZZA.

Art. 44 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la **perdita del diritto all'indennità** o, diversamente, una **riduzione della stessa** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 45 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 46 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, si impegna a provvedere al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. 47 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - MORTE DA INFORTUNIO 2

Art. 48 - Clausole specifiche per l'indennizzabilità in caso di morte da infortunio L'INDENNIZZO per il caso Morte da INFORTUNIO non è mai cumulabile con quello per INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA.

La COMPAGNIA liquida l'INDENNIZZO ai BENEFICIARI.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Art. 49 - Clausole specifiche per l'indennizzabilità in caso di invalidita' permanente totale da infortunio

L'INDENNIZZO per il caso di INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA non è mai cumulabile con quello per Morte da INFORTUNIO.

L'INDENNIZZO è dovuto soltanto qualora la domanda per l'Invalidità Totale Permanente sia stata presentata alle autorità competenti entro 12 (dodici) mesi dal verificarsi dell'INFORTUNIO che l'ha provocata.

In caso di decesso dell'ASSICURATO per cause indipendenti dall'INFORTUNIO denunciato prima dell'accertamento medico-legale disposto dalla COMPAGNIA, l'INDENNIZZO per Invalidità Totale Permanente da INFORTUNIO potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla COMPAGNIA documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell'ipotesi di ricovero.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA

Art. 50 - Clausole specifiche per l'indennizzabilità in caso di inabilità totale temporanea da infortunio o malattia ^{ES}

Una volta avvenuto il pagamento dell'INDENNIZZO per INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA, e qualora il SINISTRO si protragga per ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del SINISTRO, la COMPAGNIA potrà richiedere all'ASSICURATO la compilazione di un Questionario Medico ai fini dell'accertamento del perdurante diritto al percepimento dell'INDENNIZZO.

La COMPAGNIA potrà, in ogni momento, richiedere all'ASSICURATO o agli aventi causa di fornire ulteriori prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente POLIZZA.

2 Cosa sono le norme specifiche?

Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di ASSICURAZIONE e si integrano a quelle generali.

ES Sono un libero professionista che, a seguito di inabilità temporanea, deve aprire un sinistro. Ho sottoscritto la polizza il 10 febbraio 2023. Come funziona la garanzia se sono inabile dal 1° marzo 2024 e riprenderò a lavorare il 16 giugno?

Il 1 maggio sono trascorsi 60 giorni dal giorno del sinistro che ha comportato l'inabilità certificata come da condizioni d'ASSICURAZIONE, quindi, dal momento che non posso lavorare, ho diritto alla liquidazione della prima RATA del FINANZIAMENTO, essendo già trascorso il periodo di carenza (30 giorni dalla data di effetto de contratto).

Il 1 giugno risulto ancora inabile per cui posso chiedere la liquidazione della seconda RATA presentando l'eventuale documentazione richiesta dalla COMPAGNIA.

Il 16 giugno riprendo a lavorare per cui non ho più diritto a richiedere la liquidazione della RATA successiva, in quanto dal 1 giugno al 16 giugno sono trascorsi 16 giorni e non i 30 stabiliti per la RATA mensile.

| al medesimo period indennizzata una vol | ta sola. | ortanto, ciascu | III IIAIA UEI | - puo 633616 |
|--|----------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Allegato 1 - Valutazioni del grado di percentuale di invalidità permanente (DPR 30/06/1965 n. 1124)

| DESCRIZIONE | PERCE | NTUALI | |
|---|-------|--------|--|
| | D. | S. | |
| Sordità completa di un orecchio | 15% | | |
| Sordità completa bilaterale | 60% | | |
| Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | | |
| Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 10 | 100% | |
| Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | 40% | |
| Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | % | |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | 3% | |
| Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | | | |
| a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | 1% | |
| b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | 0% | |
| Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 2 | 5% | |
| Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | 5% | |
| Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5 | % | |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
| Perdita del braccio: | | | |
| a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |
| b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
| Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% | |
| Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
| Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
| Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
| Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
| Perdita totale dell'indice | 15% | 13% | |
| Perdita totale del medio | 12% | | |
| Perdita totale dell'anulare | 8% | | |
| Perdita totale del mignolo | 12% | | |
| Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
| Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% 6% | | |
| Perdita della falange ungueale del medio | 5% | | |
| Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | | |
| Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | | |
| Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% | |

| DESCRIZIONE | PERCE | INTUALI | |
|--|-------|---------|--|
| DESCRIZIONE | D. | S. | |
| Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | | |
| Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | | |
| Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | 3% | |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 11 0-75 gradi: | | | |
| a) in semipronazione | 30% | 25% | |
| b) in pronazione | 35% | 30% | |
| c) in supinazione | 45% | 40% | |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 25% | 20% | |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | | _ | |
| a) in semipronazione | 40% | 35% | |
| b) in pronazione | 45% | 40% | |
| c) in supinazione | 55% | 50% | |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 35% | 30% | |
| Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
| Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | | | |
| a) in semipronazione | 22% | 18% | |
| b) in pronazione | 25% | 22% | |
| c) in supinazione | 35% | 30% | |
| Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | | |
| Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 80% | | |
| Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | | |
| Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | | |
| Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | | |
| Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | | |
| Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | | |
| Perdita dell'alluce corrispondente metatarso | 16% | | |
| Perdita totale del solo alluce | 7% | | |
| Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun INDENNIZZO, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | 5% | |
| Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | | |
| Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | | |
| Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | | |

In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall'assicurato.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 62 - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 [726 c.p.c.].

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49 e ss. c.c.].

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - ASSICURAZIONE in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'ASSICURATOre le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'ASSICURATO o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. l'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Modulo di denuncia sinistro Arca MyCredit Protection

Per consentire una più rapida valutazione del sinistro, Le chiediamo di compilare il presente modulo in stampatello seguendo attentamente le istruzioni qui di seguito riportate, e di inviarlo <u>quanto prima</u> tramite Raccomandata A.R., unitamente a <u>tutta</u> la documentazione richiesta, a:

AXA France Vie s.a. (Ufficio Sinistri) - Corso Como n. 17 - 20154 Milano

Oppure, per i Sinistri Inabilità totale temporanea, è possibile procedere anche via Web, accedendo online al sito clp.partners.axa/it/sinistroarca

Per ogni informazione a Lei necessaria, La preghiamo di telefonare al Numero Verde 800.91.99.89 indicato nelle condizioni di polizza o al numero 02/91294697 disponibile dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle h. 14:00 alle h. 17:00. / venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (festivi esclusi).

- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Compilare tutte le sezioni del presente modulo.
- Accertarsi che il proprio medico compili il questionario in grafia leggibile.
- TUTTA la documentazione si riferisce alla persona dell'assicurato, salvo ove diversamente indicato.
- TUTTA la documentazione da allegare deve essere in lingua italiana.

| lo sottoscritto, nella mia qualità di ASSICURATO/avente causa dell'ASSICURATO, invio il presente Mo | dulo di |
|---|---------|
| Denuncia SINISTRO a AXA France Vie s.a.per denunciare il SINISTRO avvenuto in data//. | a |
| seguito di (<i>barrare la relativa casella</i>): | |
| ☐ Morte da infortunio | |
| _ morte da infortanto | |

☐ Invalidità totale permanente da infortunio o malattia

☐ Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia

Avvertenza 1:

Ogni SINISTRO, qualora indennizzabile, verrà liquidato con le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione relative allo specifico prodotto assicurativo sottoscritto dall'assicurato e, quindi, direttamente all'assicurato o ai Beneficiari, a mezzo bonifico bancario utilizzando l'IBAN del Conto Corrente indicato nel presente modulo.

Avvertenza 2

AXA France Vie s.a. sono le società incaricata di gestire i sinistri per conto di Arca Assicurazioni S.p.A.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

a) Documentazione da allegare per TUTTE le garanzie

Per tutte le garanzie (e, quindi, qualunque sia il sinistro da Lei denunciato), La preghiamo di allegare la seguente documentazione:

- □ COPIA fronte retro di un documento di identità della persona assicurata
- □ COPIA del Codice Fiscale della persona assicurata
- □ COPIA della polizza Assicurativa
- □ COPIA del piano di ammortamento iniziale del contratto di finanziamento cui la copertura assicurativa abbinata (Prestito/mutuo/altro)

b) Ulteriore documentazione da allegare per le SPECIFICHE garanzie

In aggiunta alla Documentazione di cui sopra, La preghiamo di allegare la seguente ulteriore documentazione specifica per ciascuna garanzia.

PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO

| COPIA del | certificato | di morte |
|-----------|-------------|----------|

- □ certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale della morte;
- □ verbale rilasciato dalle Autorità intervenute e/o dal Pronto Soccorso, attestante le dinamiche dell'incidente/infortunio (specificare per iscritto con autodichiarazione se le Autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle Autorità; in mancanza, altra

- documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso (inclusi, se disponibili, articoli di giornale), al fine di chiarire le circostanze di accadimento del SINISTRO;
- □ Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà autenticata e/o, se l'assicurato ha lasciato testamento, copia del testamento.

PER LA GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

- □ COPIA della relazione medico legale attestante l'invalidità e il relativo grado (INPS, INAIL)
- □ COPIA, in caso di malattia, della cartella clinica completa con la diagnosi della malattia che ha generato lo stato d'invalidità
- □ COPIA, in caso di infortunio, della documentazione medica attestante le dinamiche o copia del rapporto delle Autorità intervenute (polizia, carabinieri)

PER LA GARANZIA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA

- □ COPIA della documentazione medica attestante le dinamiche dell'infortunio (rapporto del 118, del pronto soccorso, etc.) o, in caso di malattia, COPIA della cartella clinica con la diagnosi
- □ COPIA di documentazione comprovante lo status lavorativo dell'assicurato, aggiornata alla data del sinistro, e cioè certificato di attribuzione Partita Iva rilasciato dall'agenzia delle entrate (per i Lavoratori Autonomi o Professionisti) o Visura Camerale rilasciata dalla camera di commercio (in caso di Ditta Individuale)
- □ COPIA del certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) attestante l'inabilità al lavoro

ATTENZIONE

In presenza di particolari esigenze istruttorie e, al fine di integrare le risultanze già acquisite, la società si riserva di richiedere eventuali ulteriori documenti specifici previsti nelle condizioni di polizza e/o ulteriore e diversa documentazione che si rendesse strettamente necessaria per la definizione del tuo sinistro (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla documentazione medica e alla documentazione comprovante l'effettivo status occupazionale alla data del sinistro).

| | ell'assicurato (se il modulo non può essere compilato dall'assicurato)Nome |
|--|--|
| | Prov il/ Codice fiscale |
| Domicilio | |
| Telefono | E-Mail |
| Carta di identità nr | Rilasciata da |
| il/ scadenza il/ | <i>1</i> |
| in qualità di | della persona assicurata, impossibilitata a compilare il presente modulo a causa |
| di | dichiaro di aver compilato la presente denuncia di sinistro. |
| Firma | Data |
| Sezione 1 - Dati dell'assicurato | |
| Cognome | Nome |
| Nato a | Provil// Codice fiscale |
| Domicilio | |
| Telefono | E-Mail |
| Carta di identità nr | Rilasciata da |
| il/ scadenza il/ | <i>I</i> |
| Coding IDANI: | Banca: |
| | |
| • | avorativa, La preghiamo di indicare il suo statoalcuna attività lavorativa ? // |
| Da quando Lei risulta non svoigere a | 310uria attivita lavorativa :// |
| Sezione 2 - Dati del contratto di fir | nanziamento |
| Ente Finanziario | N° Contratto |
| Filiale di | Telefono filiale |
| Importo finanziato in Euro | Durata finanziamento dal/ al/ |
| | |
| Sezione 3 - Dati relativi all'attività | esercitata |
| Tipo di attività | Ragione Sociale |
| • | |
| Telefono | |
| Teleforio | |
| | Durante la Sua assenza, l'attività è proseguita regolarmente? Sì ☐ No |
| | |
| | |
| Sezione 4 - Dichiarazione dell'assi | icurato o dell'Avente Causa se differente dall'assicurato |
| lo sottoscritto/a | dichiaro che le informazioni da me fornite |

corrispondono al vero e inoltre dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e/o il datore di lavoro e di consentire a AXA France Vie s.a. le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla

presente denuncia di sinistro.

| Sezione 4 - Consenso al trattamento dei dati pe | rsonali e sensibili |
|--|---|
| Arca Assicurazioni S.p.A. ha delegato AXA France | Vie s.a alla trattazione e al pagamento dei sinistri e ha provveduto |
| a nominare quest'ultima responsabile dei relativi tra | attamenti dati. Affinché Arca Assicurazioni S.p.A. e AXA France Vie |
| s.a. possano trattare i dati dell'assicurato è necess | ario sottoscrivere il seguente modulo di consenso al trattamento dei |
| dati personali. | |
| Consenso al trattamento dei dati pe | ersonali comuni e sensibili per finalità assicurative |
| (Regolamento Europeo 679/2016 e normativa nazion | nale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con |
| riguardo al trattamento | o e alla libera circolazione dei dati personali) |
| Sulla base dell'informativa allegata, Lei può esprin | nere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, |
| eventualmente anche sensibili, per finalità assicu | rrative e liquidative, apponendo la firma nello spazio sottostante. |
| Ricordiamo che in mancanza di questo consenso | Arca Assicurazioni S.p.A. e AXA France Vie s.a. non potranno dare |
| esecuzione al contratto assicurativo, che comporta | necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili |
| per la gestione e liquidazione di eventuali sinistri o | rimborsi. |
| Luogo e dataNome | e Cognome dell'assicurato |

Firma dell'assicurato_____

data//

(in stampatello)



Arca MyCredit Protection

Assicurazione Protezione del reddito

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie. In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinente ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto^{(6).}

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure

organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti. e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.I., Arca Inlinea S.c.ar.I. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.